



DELIBERA N. 29 del 20 Giugno 2019

IL COMITATO PER I RICORSI DI CONDIZIONALITÀ
ex articolo 21, comma 12, del d.lgs. n. 150/2015

VISTO il decreto legislativo n. 150 del 14 settembre 2015 recante “Disposizioni per il riordino della normativa in materia di servizi per il lavoro e di politiche attive, ai sensi dell’articolo 1 comma 3 della legge 10 dicembre 2014, n. 183” e, in particolare, l’articolo 21, comma 12 che prevede l’istituzione di un Comitato che, con la partecipazione delle parti sociali, decide avverso i provvedimenti adottati dal centro per l’impiego, ai sensi del comma 10 del predetto articolo;

VISTO il D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199, recante Semplificazione dei procedimenti in materia di ricorsi amministrativi;

VISTA la delibera del Consiglio di Amministrazione n. 18 del 26 luglio 2017 istitutiva del Comitato per i ricorsi di condizionalità di cui all’art. 21, comma 12 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150 (di seguito Comitato) e, in particolare, l’art. 1 che definisce la composizione del Comitato in parola;

VISTO il Decreto Direttoriale registrato al n. 84 del Registro Decreti in data 8 Marzo 2018 che nomina i membri del Comitato;

VISTO il Decreto Direttoriale registrato al n. 249 del Registro Decreti in data 5 Giugno 2018 di sostituzione dei rappresentanti del Ministero del lavoro e delle politiche sociali in seno al Comitato giusta nota di richiesta n. 7787 del 24 maggio 2018;

VISTA la Delibera n. 1 del 22 maggio 2018, recante l’approvazione del Regolamento di organizzazione e funzionamento del Comitato per i ricorsi di condizionalità di cui all’articolo 21, comma 12, del D.Lgs. 14 settembre 2015, n. 150;

CONSIDERATO il Ricorso del Sig. [REDACTED] avverso il provvedimento emanato da INPS di [REDACTED] avente ad oggetto l’indebita percezione dell’indennità di disoccupazione prevista per i collaboratori continuati e continuativi, anche a progetto (DIS-COLL), per rioccupazione con nuovo lavoro superiore a 5 gg. Ricorso pervenuto all’ANPAL tramite raccomandata A/R del 13/03/2019, e integrato tramite ulteriore raccomandata A/R in data 04/04/2019;

procede all’esame, nell’ambito della seduta del 20 Giugno 2019, del ricorso in parola.

Dall’esame della documentazione prodotta, risulta che il Sig. [REDACTED] invece di far ricorso all’INPS, nei tempi e con le modalità specificate nella lettera di comunicazione del recupero

dell'indennità di disoccupazione DIS-COLL, presenta ricorso direttamente al Comitato per i ricorsi di condizionalità.

Posto quanto sopra, il Comitato, esaminata la documentazione, dopo approfondita discussione, riconosce inammissibile il ricorso per i motivi di seguito riportati.

Nel caso di specie, e sulla base della documentazione acquisita, si ritiene che il ricorso, ai sensi dell'art. 5 del D.P.R. 24 Novembre 1971, n. 1199, sia inammissibile, in quanto non avente ad oggetto un provvedimento emanato da un Centro per l'Impiego.

P.Q.M.


Il Comitato, definitivamente pronunciando, dichiara inammissibile il ricorso.

La presente Delibera viene comunicata, ai sensi dell'articolo 5, comma 2, del D.P.R. 1199/1971, al ricorrente. Si trasmette, altresì, tale Delibera alla sede INPS di [redacted] per i seguiti di competenza.

Così deciso, Roma 20 Giugno 2019

Il Presidente

Salvatore Pirrone



Il Segretario

Rita De Rinaldis

